

CERTIFICAZIONE DEI LIMITI DI SPESA CONSUNTIVO 2021

Art. 6, comma 8 del DL 78/2010

Limite per la spesa per relazioni, convegni, mostre e pubblicità e di rappresentanza

8. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.

	taglio	spesa 2009	limiti 2021/2023	CONSUNTIVO 2021
Spese per relazioni pubbliche	80%	€ -	€ -	€ -
Spese per convegni	80%	€ -	€ -	€ -
Spese per mostre	80%	€ -	€ -	€ -
Spese per pubblicità e di rappresentanza	80%	€ 2.200,00	€ 440,00	€ -
totale		€ 2.200,00	€ 440,00	ZERO

Art. 6, comma 9 del DL 78/2010

Limite alla spesa per le sponsorizzazioni

9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

	taglio	spesa 2009	limiti 2021/2023	CONSUNTIVO 2021
Spese per sponsorizzazioni	100%	€ 39.804,80	€ -	€ -
totale		€ 39.804,80	€ -	ZERO

Art. 6, comma 12 del DL 78/2010**Limite alla spesa per rimborso spese viaggio ai dipendenti**

12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009

	taglio	spesa 2009	limiti 2021/2023	CONSUNTIVO 2021
comunali 1212/20 - 10412/20 - 1211/20	50%	€ 1.140,73	€ 570,37	€ -
totale		€ 1.140,73	€ 570,37	ZERO

Art. 6, comma 13 del DL 78/2010**Limite alla spesa per la formazione**

13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.

	taglio	spesa 2009	limiti 2021/2023	CONSUNTIVO 2021	
Spese per formazione	50%	€ 4.206,04	€ 2.103,02	€ 4.468,00	(*)
totale		€ 4.206,04	€ 2.103,02	€ 4.468,00	

CDC Piemonte, Sez. controllo delib. 11 maggio 2011 n. 55 Fa rientrare fra le spese di formazione assoggettate al vincolo determinato dall'art. 6, comma 13 quelle che finanziano attività formative di riqualificazione del personale allo scopo di evitare il ricorso a professionisti esterni, tra cui anche le spese di aggiornamento e formazione per gli educatori degli asili nido. Non sono, invece, assoggettate al suddetto vincolo le spese per attività formative interamente finanziate con contributi esterni, estendendo il principio espresso da CDC, Sez. Riunite in sede di controllo, delib. 7 febbraio 2011 n. 7 in materia di studi e consulenze.

(*) La spesa per la formazione finanziata con fondi regionali (fondo unico regionale che destinava fin dall'origine una quota di risorse per la formazione dei dipendenti) non rientra nei limiti di cui alla normativa citata.

Art. 6, comma 14, DL 78/2010 e art. 15 del DL 66/2014**Limite alla spesa per le autovetture**

DL 78/2010 art. 6, comma 14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. (11)

D.L. 24-4-2014 n. 66 - Art. 15 (Spesa per autovetture)

In vigore dal 24 giugno 2014

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

“2. A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.”

Il Comune di Decimomannu possiede n. 2 autovetture ad uso promiscuo destinate al servizio di vigilanza del territorio, al servizio sociale e per gli adempimenti istituzionali dell'Ente. Nel bilancio 2016/2018 sono inserite le spese di gestione delle autovetture in dotazione dell'Ente, che riguardano, il carburante, le tasse di proprietà, l'assicurazione e piccole manutenzioni. Il dettato della norma evidenzia un principio di carattere generale a cui le Amministrazioni pubbliche devono attenersi nell'ambito dell'obiettivo di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, al fine di evitarne il suo incremento. Nel corso del 2021 i costi di gestione sono diminuiti seppur marginalmente in seguito alla rottamazione della uno e la sostituzione con la macchina elettrica fornita dalla Città Metropolitana di Cagliari. Per gli anni a venire si presume una conferma della riduzione dei costi di esercizio. Da questo monitoraggio sono state escluse le autovetture in uso esclusivo del servizio di polizia municipale, come specificato dalla norma.

Le autovetture in dotazione dell'Ente sono destinate all'assolvimento di servizi sociali e sanitari, di difesa del territorio e per i servizi istituzionali dell'Ente, e pertanto risultano escluse dal limite di cui trattasi.

		DL 78/2010 art. 6, comma 14	limite 2016/2018	D.L. 24-4-2014 n. 66 - Art. 15	CONSUNTIVO 2021
	taglio	spesa 2009	80%	spesa 2011	30%
Spese per acquisto autovetture	20%	€ -		€ -	
Spese per esercizio autovetture	20%	€ 4.694,34	€ 3.755,47	€ 3.958,80	€ 1.150,00
Spese per manutenzione autovetture	20%	€ 401,00	€ 320,80	€ 320,80	€ 96,24
Spese per noleggio autovetture	20%			€ -	
Totale		€ 5.095,34		€ 4.279,60	€ 1.246,24

CERTIFICAZIONE DEI LIMITI DI SPESA CONSUNTIVO 2021

ART. 9, COMMA 28, DL 78/2010

ART. 46, COMMI 2 E 3, DL 112/2008

limite di spesa pari al 50% di quella sostenuta nel 2009 ovvero alla spesa media sostenuta nel triennio 2007/2009:

- 1) assunzioni a TD **(COMPRESSE LE ASSUNZIONI DEI CANTIERI COMUNALI)**
 2) co.co.co.
 3) convenzioni
 4) interinale
 5) formazione e lavoro
 6) lavoro accessorio

2007	€ 9.321,60	co.co.co. Cap. 1835/195 (schirru/palla)			
	€ 137.412,00	CAP. 1834/186/2007 CANTIERI COMUNALI			
<i>totale</i>	€ 146.733,60				
2008	€ 11.249,40	co.co.co cap. 1835/195			
	€ 44.193,97	co.co.co. Cap. 10435/201 (argiolas)			
	€ 33.000,00	interinale cap. 1631/50			
	€ 160.700,09	CAP. 1834/186/2008 CANTIERI COMUNALI			
<i>totale</i>	€ 249.143,46				
2009	€ 37.488,22	co.co.co cap. 10435/201 (argiolas)			
	€ 15.620,48	co.co.co cap. 10435/203 parte (argiolas/onnis)			
	€ 23.500,00	convenzione Villasor cap. 1351/488 (atzori)			
	€ 123.801,00	CAP. 1834/186/2009 CANTIERI COMUNALI			
<i>totale</i>	€ 200.409,70				

SPESA 2009	€ 200.409,70				
Limite 2021/2023 (100% spese 2009)	€ 200.409,70				
Tirocini/stage	€ -				
Integrazione Lavoratori L. 47 cap. 1835/204 LR 3/2008	€ 20.000,00				
Lavoro flessibile cap. 1811/1 (c1- 100% 12 mesi)	€ 12.224,09				
assunzioni a tempo determinato capitoli 3112/4 - 3111/1 - 1810/4 - 1810/1	26.124,57				
irap	€ 1.660,87				
totale spese flessibili	€ 60.009,53				
Margine operativo 2021/2023	€ 140.400,17				

LIMITI DI SPESA PER GLI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA - BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

ART. 6, COMMA 7, DL 78/2010

Limite di spesa pari al 20% di quella sostenuta nel 2009 per incarichi di studio e consulenza:

Art. 6 comma 7 DL 78/2010. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'[articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 1, comma 5, DL 101/2013. La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'[articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), nonché dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014 così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'[articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le deroghe previste dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122. (3). Limite di spesa per l'anno 2016 stabilito con determinazione n 661 del 08/07/2014 pari al 20% della spesa del 2009.

* La spesa per gli incarichi di consulenza, finanziate con fondi regionali, non rientra nei limiti di cui alla normativa citata. Legge Regionale n. 10 del 2011 - articolo 2 commi 6-7.

L.R. 18 marzo 2011, n. 10 ⁽¹⁾.

Disposizioni urgenti in materia di enti locali.

[\(1\) Pubblicata nel B.U. Sardegna 21 marzo 2011, n. 9.](#)

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione

promulga la seguente legge:

Art. 1 *Composizione dei consigli comunali e delle giunte comunali e provinciali.*

1. Fino all'approvazione di una legge regionale di riforma organica dell'ordinamento degli enti locali, per la composizione dei consigli comunali e delle giunte comunali e provinciali nel territorio della Regione si
2. Limitatamente al turno delle elezioni amministrative del 2011, per la composizione dei consigli comunali continua ad applicarsi l'*articolo 10 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10* (Adempimenti conseguenti

5. Il numero degli assessori provinciali non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri provinciali, computando a tale fine il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità. (2)

(2) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 4, L.R. 22 febbraio 2012, n. 4*, a decorrere dal giorno stesso

Art. 2 *Riduzione dei costi e disposizioni varie.*

1. Le circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'*articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e successive modificazioni, sono soppresse, tranne la Municipalità di Pirri, nel Comune di Cagliari, e la Municipalità della Nurra rappresentativa delle frazioni di Tottubella, La Pedraia, La Corte, Campanedda, Palmadula, Biancareddu,
2. Per determinare il quorum dei votanti nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti non sono computati fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune quelli iscritti all'anagrafe degli elettori
3. [Al comma 1 dell'*articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12* (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli
4. Nei comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco. Il

5. In attesa di una disciplina regionale di razionalizzazione della materia non si applica in Sardegna l'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2001, n. 191 (Legge finanziaria 2010).

6. Fino a diversa disposizione di legge regionale, negli enti locali della Sardegna non si applica l'*articolo 6, commi 7, 8, 9, 12, 13 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78* (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, relativamente alle somme trasferite dalla Regione autonoma della Sardegna, ivi comprese quelle del fondo

7. In attesa di una disciplina organica regionale dell'ordinamento degli enti locali di cui all'*articolo 10, comma 5, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2* (Legge finanziaria 2007) e successive modificazioni, alle assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione lavoro, somministrazione di lavoro di cui all'*articolo 70, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276* (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla *L. 14 febbraio 2003, n. 30*), e altri rapporti formativi derivanti da processi di decentramento di funzioni, dall'attuazione di programmi finalizzati all'occupazione o il cui onere è comunque finanziato con risorse regionali ivi comprese quelle del fondo unico previsto dall'*articolo*

(3) Comma così modificato dapprima dall'*art. 18, comma 33, L.R. 30 giugno 2011, n. 12* e poi dall'*art. 2, L.R. 25 maggio 2012, n. 11* a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto

(4) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 26, lettere a), b) e c), L.R. 15 marzo 2012, n. 6*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 7* della stessa

(5) Comma abrogato dall'*art. 75, comma 1, lettera n), L.R. 4 febbraio 2016, n. 2*, a decorrere dal 12 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 77, comma 1, della medesima legge*).

(6) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 2, L.R. 11 gennaio 2019, n. 3*, a decorrere dal 17 gennaio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 4, comma 1, della stessa legge*). Vedi. anche. l'*art. 2 della*

Art. 3 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.